



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra nella persona dell'Avv. Claudio Romano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. RG 4998 degli affari contenziosi dell'anno 2007 avente ad oggetto: risarcimento danni,

TRA

[REDACTED], rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea Gaudino, presso cui è elett.te domiciliato in Napoli/Barra alla Via Aviglione n.74, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

E

Enel Distribuzione spa, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Napoli al [REDACTED] presso l'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende giusta procura a margine della copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Rese all'udienza del 7.10.09:

Dall'attore: accoglimento della domanda.

Dalla convenuta: come da comparsa di risposta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudizio ha ad oggetto il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attore in conseguenza di un black-out durato circa 8 ore nella notte tra il 6/2 ed il 7/2/07 all'interno dell'abitazione attorea sita in [REDACTED]

[REDACTED]. L'Enel ha impugnato estensivamente la domanda.

Preliminarmente va esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, che è infondata.

Posto infatti che, come correttamente evidenziato dalla convenuta, la fattispecie de qua è disciplinata dal D. L.vo n.206/05, la norma applicabile -sul punto- è quella di cui all'art.33 lettera U di detta normativa (Codice del Consumo), riproduttiva di quella di cui all'art.1469 bis n.19 C.C.

SENT. N. 526/09
N. 1° 29/03 R.G.
N. R.G.
Data: 11/10/09
Oggetto: [REDACTED]

Tale norma, come è noto, è costantemente interpretata dalla S.C. nel senso che essa individua quale foro inderogabile per i giudizi derivanti da contratti per adesione (e, successivamente, per i giudizi in cui sia parte un consumatore) quello della residenza o domicilio elettivo del contraente debole (cfr. Cass. S.U. ordin. 14669/03 Abrescia c/ Consultur srl, e successive conformi).

Considerato che il concetto di residenza non pone particolari dubbi interpretativi, va esaminato cosa si intenda per "domicilio elettivo".

Ebbene, tale istituto è disciplinato dal Codice Civile dall'art. 47 (rubricato come "Elezione di domicilio") che, in deroga al concetto generale di domicilio di cui all'art.43 C.C. dispone che si può *eleggere domicilio* per determinati atti od affari e che tale elezione va fatta in forma scritta. Non può dubitarsi, pertanto, che a tale norma debba farsi riferimento per l'individuazione del concetto di "domicilio elettivo" di cui all'art.33 lettera U del Codice del Consumo (non pare dubitare neanche la convenuta nell'argomentare la propria eccezione).

Né è ipotizzabile che detto art.33 faccia riferimento al domicilio eletto "in contratto", cioè all'atto della stipula del contratto stipulato con il professionista, e ciò per un duplice profilo: il primo è che la norma stessa non fa espresso riferimento al domicilio elettivo "contrattuale" (*ubi lex voluit, dixit*); inoltre non potrebbe trattarsi di domicilio eletto in contratto poiché i rapporti economici dell'era moderna sono sovente non fondati su contratti "scritti" (si pensi all'acquisto di prodotti di consumo presso i rivenditori al dettaglio od anche ai contratti per utenze conclusi via telefono o via internet) e pertanto la norma non può essere ancorata a tale "forzata" lettura, vieppiù poiché inserita nel Codice del consumo, testo che ha inteso regolamentare e disciplinare l'intera materia dei contratti –di qualsivoglia specie- stipulati dai consumatori.

Ancora va osservato che, quando lo stesso Codice del consumo ha voluto far riferimento ad altro concetto, cioè quello di "domicilio" generale (di cui all'art.43 C.C.) lo ha espressamente previsto, come nella fattispecie dei contratti "a distanza" o "per corrispondenza" o "stipulati fuori dai locali commerciali", contratti ove è prevista praticamente sempre la forma scritta e quindi sarebbe stato ben possibile inserire il concetto di domicilio "contrattuale".

Né va infine dimenticato che il concetto di "domicilio elettivo" assume rilevanza anche processuale ex art.30 cpc, che dispone la possibilità di essere convenuto, per chi ha eletto domicilio ex art.47 C.C., dinanzi al Foro del domicilio stesso.

Infine va osservato che la "disparità" delle posizioni processuali quanto al Foro competente (disparità voluta dalla Legge stessa a tutela del contraente debole) non

trova ulteriore sbilanciamento nella interpretazione di cui innanzi, tenuto conto che la residenza, così come il domicilio –elettivo o generale- possono cambiare durante il corso del rapporto contrattuale, venendosi così a trovare il “professionista” nella possibilità di essere convenuto (o dover convenire in giudizio la controparte) in un qualunque Foro dello Stato per la sola scelta del consumatore di trasferire ivi la propria residenza od il domicilio.

Per completezza appare opportuno rilevare che, proprio la possibilità di inserire una elezione di domicilio da parte del consumatore nell’ambito di un contratto predisposto dal professionista è stata criticata da autorevole dottrina, che ha ritenuto che tale possibilità (ove si interpretasse il concetto di domicilio elettivo come domicilio eletto in contratto) consentirebbe al professionista di “far eleggere” domicilio al proprio cliente in un foro di gradimento del professionista medesimo, con ciò aggirando i meccanismi di tutela del consumatore. Detta dottrina ha compulsato il Legislatore ad una modifica normativa in tal senso, modifica che però appare non necessaria poiché l’interpretazione del domicilio elettivo è svincolata – come detto- dal contratto.

In virtù delle suesposte considerazioni, soltanto l’irragionevole dubbio di una scelta “artificiosa” (il cd. forum shopping, ipotizzato dalla difesa della convenuta, concetto che non ha alcuna valenza o fondamento normativo) del consumatore potrebbe legittimare una interpretazione restrittiva della norma, e contraria al tenore letterale della norma stessa ed ai principi codicistici dell’istituto del “domicilio elettivo”.

Ciò posto, nella fattispecie in esame va rilevato che l’odierno attore ha “eletto domicilio” in forma scritta (non v’è alcuna norma, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, che imponga la necessità dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata) presso l’odierno difensore in Napoli/Barra così correttamente radicando la competenza territoriale ex art.33 lettera U del D. L.vo 206/05. Tale elezione di domicilio è contenuta nell’epigrafe (e nella procura ad litem) dell’atto di citazione, atto scritto in cui può essere dichiarata la “elezione” di domicilio.

Per completezza espositiva va osservato inoltre che la sentenza della S.C. richiamata dalla convenuta (n.9713/04) a sostegno della propria tesi tratta una questione ben diversa da quella in esame. Infatti in detta statuizione –che non attiene a controversia in cui era parte un consumatore- la S.C. ha correttamente smentito che la elezione di domicilio endoprocessuale fosse idonea a radicare la competenza per la querela di falso (sub procedimento all’interno del giudizio di merito) sia per il profilo che trattavasi di competenza territoriale inderogabile (nella fattispecie de



quo, di contro, trattasi di una competenza esclusiva ma non inderogabile) sia per il profilo che la procura rilasciata al difensore conteneva solo una elezione di domicilio valevole ai fini delle attività processuali.

La fattispecie che qui riguarda, invece, va esaminata sotto il ben diverso profilo –e nello spirito- della novità normativa (costituita dall'art.1469 bis e dal successivo art.33 lettera U del C. del Consumo) introdotta, a modifica dei criteri di competenza territoriale del codice di rito, a tutela dei consumatori; inoltre l'elezione di domicilio non è contenuta solo nella procura ad litem, bensì anche nell'epigrafe della citazione, e non è espressamente dichiarata a soli fini processuali, sì da doversi intendere come una elezione di domicilio ai sensi e per gli effetti di cui all'art.47 C.C.

Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Il teste escusso –della cui attendibilità non è dato dubitare- ha dichiarato di essersi trovato a cena –la sera dell'evento per cui è causa- a casa del Dequerquis e di aver constatato sia la improvvisa mancanza dell'energia elettrica, sia l'intervento (dopo alcune ore) del personale tecnico dell'Enel che operò presso un palo posto nelle vicinanze, sia il mancato funzionamento delle apparecchiature elettriche e l'avariarsi delle cibarie contenute nel frigo.

L'attore, in sede di libero interrogatorio, ha precisato che i danni riguardarono un computer, una stampante, un televisore marca Mivar ed un frigo Bosch, e che i tecnici dell'Enel riferirono che probabilmente vi era stato un sovraccarico di tensione che aveva danneggiato dette apparecchiature. Il teste escusso ha inoltre, confermato l'assunto attoreo circa il necessitato acquisto di nuove apparecchiature da parte del Dequerquis. In sede di libero interrogatorio il Dequerquis ha dichiarato di aver sostenuto una spesa di circa euro 1.500,00= per tali acquisti.

Ciò posto, provato l'evento dannoso ed in mancanza di prova alcuna della convenuta di sua assenza di responsabilità (responsabilità che, in materia contrattuale, si presume), per quel che attiene al quantum va osservato che la stima del danno non può prescindere dalla valutazione del degrado per la vetustà e l'uso degli apparecchi danneggiati, degrado che in termini economici assume particolare rilevanza quando si tratta, appunto, di apparecchiature elettriche e/o elettroniche che divengono desuete in un breve arco temporale stante il continuo evolversi della tecnologia, che le sostituisce con prodotti sempre più innovativi.

Appare congruo, in difetto di prova documentale alcuna, secondo criteri di comune esperienza, anche ex art.1226 C.C., quantificare il danno –ivi compresi gli alimenti ammalorati- in euro 700,00= all'attualità.

GIUDICE

Quanto al danno non patrimoniale, di esso parte attrice non ha fornito prova alcuna, né per il vero appare possibile che in conseguenza dell'evento de quo si sia verificata una seria lesione di un diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione (Cass. S.U. 26972/08).

Su dette somme, proprio perché liquidate all'attualità, non è dovuta la rivalutazione monetaria, come da condivisibile ed autorevole orientamento della S.C. (S.U. n.1712 del 17.2.95). Per quel che attiene agli interessi, il Giudice ritiene equo quantificarli nella misura del 2 % annuo, con decorrenza dalla data dell'evento al deposito della sentenza. Successivamente a tale data sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in mancanza di nota spese di parte attrice ed applicando lo scaglione della T.P. corrispondente all'importo della condanna.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barra, nella persona dell'Avv.Claudio Romano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Dichiara la responsabilità contrattuale della Enel Distribuzione spa;
- b) La condanna, in persona del lrpt, al pagamento, in favore dell'istante, del complessivo importo di euro 700,00=, come da motivazione, oltre interessi al tasso annuo del 2% dal fatto alla data di deposito della presente sentenza, ed oltre interessi al tasso legale da tale data sino al soddisfo;
- c) La condanna altresì al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio, in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi anticipatario, e quantificati in complessivi Euro 700,00=, di cui Euro 50,00= per spese sostenute, Euro 350,00= per diritti di procuratore ed Euro 300,00= per onorari, oltre al 12,5 % per rimborso spese generali ex art.15 T.F., ed oltre cpa ed iva come per legge;
- d) Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli-Barra il 07 ottobre 2009.

Il Giudice di Pace
Avv.Claudio Romano

27 011 2009

IL CANCELLIERE BS

Anno 2009